

N. 54-1/2023 R.G.E.I.



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E. dott. Emmanuele Agostini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

DELETED

DELETED

- letto l'art. 1158 c.c. il quale dispone che *"la proprietà dei beni immobili e dei diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni"*;
- posto che la Suprema Corte, con riguardo all'usucapione ventennale di beni immobili e diritti reali immobiliari, ha disposto con sentenza n.15446 del 10.7.2007 che *ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod.civ. ben può configurare lo "jus possessionis" mentre la sussistenza dell'"animus possidendi" è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà*;
- sentiti i difensori all'udienza ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
- considerato che le spese di lite della presente fase seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo ai valori minimi stante la semplicità delle questioni sottoposte;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione formulata nell'interesse della ricorrente, limitatamente ai terreni identificati al Catasto del Comune di Cutro, in località Palombella: 1) Terreno, fg. 29, part.lla 21, consist. 4 ettari, 65 are, 60 centiare; 2) Terreno, fg. 29, part.lla 54/AA, consist. 10 are; 3) Terreno, fg. 29, part.lla 54/AB, consist. 7 are, 20 centiare;

Fissa termine perentorio di giorni 90 - decorrenti dalla data di scadenza del termine per proporre reclamo o, in caso di proposizione di questo, dalla comunicazione della decisione del collegio investito del reclamo - per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà;

Condanna parte opposta al rimborso delle spese di lite della presente fase, che liquida in euro 1.615,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge.

Si comunichi alle parti.

Crotone, li 8 gennaio 2025.

Il G.E.
dott. Emmanuele Agostini